

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

Elezioni amministrative 2020

Deliberazione n. /2021/CSE

Composto dai magistrati

Ferruccio Capalbo Francesco Sucameli Raffaella Miranda

Presidente

Componente

Componente

Nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 ha adottato la seguente deliberazione.

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante norme sulla "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali";

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, il quale attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, nº 515, cui rinvia il citato art. 13, a norma del quale occorre provvedere all'istituzione di apposito Collegio di controllo presso le Sezioni regionali competenti per territorio composto da tre Magistrati estratti a sorte, avente il compito di effettuare verifiche di conformità alla legge e di regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento indicate nei consuntivi predisposti dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, entro 45 giorni dal loro insediamento;

Visto, inoltre, l'art. 33, comma 3, lettera a) del decreto legge 24 giugno 2014 n° 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n° 116 che ha modificato l'art. 13 della legge n° 96/2012, che ha stabilito che gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Visto, altresì, l'art. 14 bis del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

Visto, infine, l'art.1, co. 11, della legge n° 3 del 9 gennaio 2019, parzialmente modificato dall'art.43, co. 3, lett. a), del decreto legge n° 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58, recante modifiche parziali alla pubblicità delle contribuzioni;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n° 24/2013 con la quale sono stati approvati i "Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art.13 della legge 6 luglio 2012, n° 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n° 12/2014 enunciativa degli orientamenti circa l'adeguamento dei profili organizzativi del controllo alle novità normative introdotte dal D.L. n° 149/2013 e relativa legge di conversione;

Visto il decreto n° 39 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania in data 13 ottobre 2020, con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali per la tornata elettorale 2020;

Visto il verbale n° 1 dell'1 dicembre 2020 di insediamento del Collegio e di individuazione degli adempimenti preliminari per poter disporre di tutta la documentazione necessaria per la propria attività;

Rilevato che, con riferimento alla consultazione elettorale del 20/21 settembre 2020 (con turno di ballottaggio in data 4/5 ottobre) rientrano nell'ambito di applicazione della normativa suddetta i Comuni di Marcianise, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Ercolano, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Marigliano, Mugnano di Napoli, Pomigliano d'Arco, San Giorgio a Cremano, Angri, Cava de' Tirreni, Eboli e Pagani, tutti con popolazione superiore a 30.000 abitanti, così come comunicato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali e dagli Uffici Territoriali del Governo;

Visto il verbale n° 2 in data 9/06/2021 del Collegio che ha disposto di adottare i provvedimenti conclusivi relativi al controllo per le spese elettorali anno 2020 e, preso atto, in primo luogo, che l'ultimo consuntivo trasmesso via PEC dal comune di Marigliano è pervenuto alla Sezione regionale di controllo in data 29/03/2021, ha ritenuto di individuare in tale data il dies a que, unico per tutti i comuni di cui sopra, per calcolare il periodo di sei mesi di cui all'art.12, comma 3, della legge n°515/1993;

Vista la relazione conclusiva doc. interno nº 7206 dell'8/06/2021 in ordine all'attività istruttoria svolta a cura del servizio di supporto del Collegio, unitamente alla documentazione in atti concernente le 239 liste che hanno partecipato alla campagna elettorale 2020 per il rinnovo degli organi elettivi dei suddetti comuni;

Viste le risultanze del controllo de quo in relazione alle spese elettorali afferenti alle n° 12 liste che hanno preso parte alla campagna elettorale 2020 per il rinnovo degli organi elettivi del **Comune di Ercolano**;

ACCERTA

l'assenza di irregolarità nella rendicontazione di spese e finanziamenti concernenti le formazioni politiche che hanno preso parte alla consultazione elettorale del 20/21 settembre 2020 senza turno di ballottaggio, per il rinnovo degli organi elettivi nel **Comune di Ercolano**;

DISPONE

che copia della presente deliberazione nonché dell'allegato referto sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale del comune di **Ercolano**, con invito a volerne curare la trasmissione ai delegati di lista e ad assicurarne, altresì, l'adequata pubblicità ai sensi di legge.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 9/06/2021.

Presidente e relatore

Ferruccio Capalbo

I relatori

Francesco Sucameli

Raffaella Miranda

Depositata in Segreteria

1 0 GIU. 2021

Il Direttore della Segreteria (dott. Giuseppe Imposimato)